



COMUNE DI BELLANTE

Provincia di Teramo

COMUNE DI BELLANTE			
Anno	Titolo	Classe	
2020	XV	I	PARTENZA
Prot.n.	4750	Del	19/05/2020



Ordinanza N. 17 del 19/05/2020

PROPOSTA N.ro 28 del Settore AREA AMMINISTRATIVA Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con ordinanza sindacale n. 7 del 09/03/2020 si ordinava, con decorrenza dal 10/03/2020 e fino a cessata emergenza:
 1. la chiusura al pubblico degli uffici comunali ad eccezione dei servizi essenziali (*servizi demografici e di stato civile*).
 2. in sala d'attesa, non era ammessa la sosta di più di tre persone congiuntamente presenti.
 3. Restavano operativi, anche per i servizi non essenziali, i seguenti uffici:
 - ✓ Ufficio Polizia Municipale: 08616170320/321;
 - ✓ Ufficio Segreteria: 08616170304;
 - ✓ Ufficio Tributi: 08616170337/338;
 - ✓ Ufficio Ragioneria: 08616170302;
 - ✓ Ufficio Tecnico: 08616170309/310/311/314;
 - ✓ Ufficio Polizia amministrativa: 0861/6170312;
 - ✓ Ufficio Servizi Sociali: 08616170316;

Richiamata la direttiva n.2 del 1° aprile 2020 di Funzione Pubblica, registrata presso la Corte dei Conti il 12/03/2020 - n. 446, con cui, nel contemperare l'esigenza della tutela della salute di cittadini e dipendenti con la necessità di erogare i servizi indifferibili, venivano indicate le linee di comportamento a carico degli enti come di seguito:

- ✓ le attività dovranno essere assicurate tramite una rotazione dei dipendenti per garantire il giusto distanziamento;
- ✓ il lavoro agile dovrà diventare la modalità ordinaria ed essere esteso anche ad attività escluse in precedenza. Inoltre, non sono più previste soglie minime o massime;
- ✓ le riunioni in via telematica devono diventare la norma;
- ✓ deve essere garantito il massimo accesso ai servizi per via informatica;
- ✓ le presenze di persona del pubblico vanno scaglionate e organizzate per evitare assembramenti.

Dato atto che l'evolversi della situazione epidemiologica ha condotto all'adozione di numerosi interventi normativi, sia di rango primario sia secondario. In particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che introduce una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell'articolo 87 recante *"Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"*.

Considerato che

- ✓ da lunedì 18 maggio 2020 ha avuto avvio la cd. "Fase 2" della gestione dell'emergenza COVID-19.
- ✓ il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha approvato il DPCM in data 16 maggio 2020, che consente la riapertura della maggior parte delle attività produttive e lo spostamento delle persone all'interno della Regione senza l'obbligo di autocertificare.
- ✓ le misure finora adottate rispetto all'intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell'erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento.
- ✓ nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della Fase 2 introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020, che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione;

In quest'ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.

Richiamata la Direttiva n. 3 del 4/5/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al comma 4 disciplina *"le misure organizzative di prevenzione e protezione dell'articolo 87 del d.l. 18/2020 (legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella Fase 2"* come in appresso:

" Omissis, le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico "Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL (al seguente
link:
<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>). *Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti. Infine, è fondamentale che le amministrazioni realizzino un' incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi"*.



Dato atto che nell'ambito del quadro normativo di riferimento in data 18 maggio 2018 si è costituito un Comitato, composto dal Datore di Lavoro (Sindaco), dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Medico competente, dal Funzionario dell'Area Tecnica e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per la redazione del protocollo di regolamentazione per emergenza coronavirus covid-2019 funzionale all'apertura degli uffici comunali atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro edell'articolazione in turni e l'ingresso del pubblico nella struttura comunale;

Visto il protocollo di regolamentazione per emergenza coronavirus covid-2019 redatto dal Comitato, debitamente sottoscritto da tutti i componenti, parte integrante della presente ordinanza anche se non materialmente allegato;

Dato atto che la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza.

Visto il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL) D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i.

Visto l'Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente;

Visto l'Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali;

Vista la Circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020;

Visto il DPCM 10 marzo 2020;

Visto il DL del 17 marzo 2020, n.18, cd. Cura Italia Misure integrative, predisposte in seguito alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e in relazione a successivi provvedimenti;

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro pubblicato il 14 Marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, DPCM 10 marzo 2020, D. L. 09/03/2020 n. 14;

Visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;

Visto Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020;

Vista l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 59 DEL 14 MAGGIO 2020;

Visto il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33;



ORDINA

con decorrenza dal 20 maggio 2020 e fino a cessata emergenza, **la riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali**, nel rigoroso rispetto del protocollo di regolamentazione per emergenza coronavirus covid-2019, sottoscritto dal Comitato di cui in premessa, che si riassume nelle seguenti prescrizioni:

- E' vietato l'ingresso al pubblico nella sede municipale in presenza di febbre, tosse, sintomi influenzali, etc., che possano costituire segnali di contagio da Covid-19;
- E' vietato l'accesso nell'atrio senza l'ausilio di mascherine del tipo chirurgiche, FFP2, FFP3;
- E' vietato l'uso di mascherine all'interno della casa municipale di mascherine del tipo FFP2 con filtro e FFP3 con filtro;
- Il personale che svolge attività di front-office e/o accoglie il pubblico, nonché coloro che si presenteranno all'ingresso dei singoli uffici dovranno indossare la mascherina mantenendosi a distanza di sicurezza non inferiore ad un metro. Per nessun motivo è consentito salutarsi stringendosi la mano o avvicinarsi a distanza inferiore ad un metro;
- Gli utenti che devono fare accesso agli uffici tecnici comunali verranno ricevuti solo per appuntamento.
- Il pubblico, una volta avuto accesso nell'atrio del Comune, dovrà mantenersi a distanza di sicurezza di almeno un metro e dovrà accomodarsi seduto, se ci sono posti disponibili, nella rispettiva zona di attesa dell'ufficio interessato. Comunque, tutte le persone in attesa devono evitare di muoversi all'interno dei locali, sino a che non sarà il proprio turno, sempre mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro anche nella stanza ove l'appuntamento avrà luogo;
- Ciascun dipendente provvederà alla sanificazione della sua area di lavoro (scrivania, pc, tastiera, mouse, schermi touch, telefono, sedia ecc..). Per i mezzi aziendali occorre sanificare l'abitacolo ed in particolare tutti i punti dove l'utilizzatore ha soggiornato e/o toccato con le proprie mani;
-etc;

ORDINA

che l'ufficio dei servizi demografici resti chiuso al pubblico nella giornata del giovedì, fino a cessata emergenza;

DISPONE

- a) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per **30 (trenta) giorni**;
- b) che copia della presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:

- *Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1;*
- *Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L'Aquila;*
- *Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;*
- *Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Bellante;*
- *Ai Responsabili dei Servizi di ogni singola area del Comune di Bellante;*
- *Alle Organizzazioni sindacali;*

AVVERTE

- a) che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- b) che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INCARICA

I Responsabili di ogni singola Area della verifica dell'osservanza della presente ordinanza nei termini da esso previsti;

INFORMA

inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di TERAMO entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Sindaco

Avv. Giovanni Melchiorre

Bellante, li 19/05/2020